



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg. Data 25-06-2021	Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 11:25, nella sala riunioni virtuale in modalità videoconferenza, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria ed in seduta resa pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARINUCCI LUCIANO	P	DE NICOLA ESTER	P
DI CLEMENTE GIORGIO	P	CACCIAGRANO MARCO	P
CHIACCHIARETTA EZIO	P	CUTRUPI MARIO	P
ELIA MARIA ROSARIA	P	COSTANTINI GIUSEPPE	P
Bronzino Massimiliano	Cesario P	FERRANTE ENZO	A
MARTELLI EFREM	P	Silvestri Cinzia	P
MALANDRA GIORGIA	A	PARRUCCI GIULIA	A
FEDERICO GABRIELLA	P	FERRAIOLI ROBERTO	P
CINOSI SIMONA	P		

Assegnati	n.
17	
In carica	n.
17	

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- ❖ Presidente: Consigliere CACCIAGRANO MARCO
- ❖ Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Spadaccini Massimiliano.
- ❖ Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
- ❖ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Udito l'Assessore Ferraioli che illustra la proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi, come da trascrizione allegata al presente atto, dei consiglieri Cutrupi, Federico, Martelli, Elia, Di Clemente e Costantini.
Dopo discussione nel merito della proposta esprimono dichiarazioni di voto favorevole: i Consiglieri Cutrupi e Costantini e il Sindaco.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la proposta sotto riportata relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore proponente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore I, dott. Massimiliano Spadaccini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/00;
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, giusto verbale n.10/2021;
Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per appello nominale ed avente il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 14; voti favorevoli n. 14 espressi all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare e fare proprio il provvedimento risultante della proposta sotto riportata, recependola integralmente in tutte le sue parti;

RILEVATA l'urgenza a provvedere,
con separata votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 14; voti favorevole n 14 espressi all'unanimità,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE n. 28

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti

sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“... verificata la coerenza*

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Teatino, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario elaborato direttamente dall’Amministrazione Comunale ammonta complessivamente ad € 3.317.560,31;

Dato atto che il competente Responsabile del Settore I ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-06-2021 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

referimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di San Giovanni Teatino è complessivamente pari ad € 2.906.435,81;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-06-2021 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

determinato sostanzialmente dai vigenti vincoli contrattuali (scadenti il 31/12/2024) con la San Giovanni Servizi s.r.l., partecipata dal Comune al 51%;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 3.317.560,31, così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.770.716,02

COSTI VARIABILI € 546.844,29

Visto l'articolo 61 del vigente Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle agevolazioni applicate al carico tributario del corrente anno è pari a complessivi € 874.709,73 come di seguito rappresentato:

UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TOTALE RIDUZIONI	FINANZIAMENTO
68.916,41	135.704,77	204.621,18	DIVIDENDI SGS ANNO 2019
59.590,00	303.659,00	363.249,00	RIDUZIONI 2020 (AVANZO COVID 2020)
0,00	241.255,00	241.255,00	RIDUZIONI 2021 (TRASFERIMENTO COVID ANNO 2021)
32.725,77	32.858,78	65.584,55	RIDUZIONI COVID 2021 A CARICO BILANCIO
161.232,18	713.477,55	874.709,73	

Rilevato che:

- il finanziamento delle citate riduzioni sarà garantito da specifici stanziamenti nel bilancio di previsione 2021/2023, in parte a carico della gestione competenza e in parte a carico dell'avanzo di amministrazione vincolato e libero, già accertato con la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 08/06/2021;
- il carico tributario TARI anno 2021, al netto delle suddette riduzioni, pari a € 2.442.850,58, è posto a carico delle tariffe TARI;
- le agevolazioni di che trattasi sono da configurare come riduzioni d'imposta e pertanto la presente è soggetta a parere del Revisore dell'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - 33,68 % a carico delle utenze domestiche;
 - 66,32% a carico delle utenze non domestiche;

Vista la delibera C.C. n. 15 del 12/06/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la successiva delibera C.C.. n. 47 del 30/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 18/2020 è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, di cui all'**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C)** relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*".
 - l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-06-2021 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto riportato, l'Assessore al Bilancio

PROPONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A1) – Piano

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-06-2021 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso e descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A3);
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il **Piano Economico Finanziario 2021 (Allegato A1)** con gli annessi modelli **A2 (dichiarazione di veridicità)** e **A3 (relazione di accompagnamento)**, tutti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B** relativa alle **utenze domestiche** e all'**Allegato C** relativa alle **utenze non domestiche**;
 - 4) di quantificare in € 2.442.850,58 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato, al netto delle agevolazioni annotate nelle premesse;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) di dare atto che la differenza di € 874.709,73 (relative alle riduzioni concesse) data tra le risultanze contabili del PEF 2021 ed il gettito della TARI è regolarmente finanziata nei modi e nei termini descritti nella premessa;
 - 7) di stabilire che l'importo delle riduzioni COVID di € 670.088,55, comprese nell'ammontare complessivo di € 874.709,63 e finanziate come riportate nelle premesse, determinano una riduzione a favore dell'utenza della parte variabile della tariffa nelle percentuali indicate nell'**Allegato D**);
 - 8) di stabilire, altresì, che il versamento della tassa in argomento venga effettuata in numero tre rate alle seguenti scadenze: Rata Unica o Prima Rata 31/07/2021, Seconda Rata 30/10/2021 e Terza rata 31/12/2021;
 - 9) di dare atto che il servizio di riscossione della Tari 2021 è affidata alla società in house SGT Multiservizi srl, alla quale occorre rimettere copia della presente;

- 10)di rimettere la presente al Revisore dell'Ente per il rilascio del parere;
- 11)di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *“.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”*;
- 12)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

✓ **FAVOREVOLE**

ADDI' 21.06.2021

Il Responsabile del Settore

f.to (Spadaccini Massimiliano)

=====

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarità contabile

✓ **FAVOREVOLE**

ADDI' 21.06.2021

Il Responsabile del Settore

f.to (Spadaccini Massimiliano)
